



Tribunale di Bari

Sez. FALLIMENTARE Bari

RG: 8/2022

Il Giudice Designato, dott.ssa Assunta Napoliello

Ritenuta fondata l'istanza di correzione materiale, depositata il 27.09.2022 nell'interesse di Cavone Giovanni e Vitucci Angela;

dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel decreto del 22.07.2022,

nel senso che laddove è scritto:

"accordo di composizione della crisi", deve intendersi "piano del consumatore", pertanto l'udienza viene fissata ai sensi dell'art. 12-bis, co. 1, L. 3/2012;

Dispone altresì che dove è scritto "*riserva all'esito dell'udienza suindicata di fissare altra udienza, onde consentire il rispetto del termine per le contestazioni da parte dei creditori (da effettuarsi al professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi), ed il deposito, da parte di quest'ultimo, della relazione finale ex art. 12, comma 1, l. n. 3/2012*" **sia sostituito da** "*riserva all'esito dell'udienza di risolvere eventuali contestazione da parte dei creditori, eventualmente anche mediante fissazione di altra udienza o in alternativa procedere alla omologazione del piano previa verifica dell'ammissibilità e fattibilità della proposta*".

Considerato che il ricorso ha ad oggetto un piano del consumatore e non un accordo, non è prevista la manifestazione del consenso da parte dei creditori, ma unicamente la comunicazione della proposta del decreto nei loro confronti;

ed in tal senso deve ritenersi corretto l'originale.

Si intende altresì confermata la correzione di errore materiale apportata con Decreto del 26.07.2022.

Manda alla cancelleria per l'annotazione sull'originale del Decreto del 22.07.2022.

Si comunichi.

Bari, 29.09.2022

A Mercato Ufficio
06/10/2022

Il Giudice
Assunta Napoliello

